

Comune di Tresigallo

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

(approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 03/07/2002)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE E PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**

(approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 03/07/2002)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 3 Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa; compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio; società infrasettoriali
- Art. 4 Autorizzazione amministrativa
- Art. 5 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna
- Art. 6 Priorità nell'esamen delle domande
- Art. 7 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione - Trasferimenti
- Art. 8 Distanze minime
- Art. 9 Superfici minime dei locali da adibire all'esercizio dell'attività
- Art. 10 Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti
- Art. 11 Subingresso per atto tra vivi
- Art. 12 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione
- Art. 13 Decadenza e revoca dell'autorizzazione – sospensione temporanea – cessazione
- Art. 14 Comunicazione dei provvedimenti
- Art. 15 Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria
- Art. 16 Calendario, orario di apertura e di chiusura
- Art. 17 Vigilanza
- Art. 18 Sanzioni,
- Art. 19 Disposizioni finali
- Art. 20 Abrogazioni ed entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna , ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, ivi comprese le convivenze, anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti di alberghi, hotels, ospedali ecc. e qualunque siano le forme di impresa (individuali o societarie, di persone o capitali) che esercitano le suddette attività, sono disciplinate oltre che dalla legge 23.12.1970, n. 1142 come integrata dalla legge 29.10.1984, n. 735 e dalla legge 4.01.1990, n. 1, dalla l. r. 04.08. 1992, n. 32 modificata con l. r. 03.03.1993, n. 12, dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Con il termine barbiere si designano le attività di barbiere, esclusivamente rivolte all'uomo, comprendenti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente o complementare.
3. Con il termine parrucchiere per uomo e donna si designano le attività comprendenti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, con esclusione di ogni trattamento sulla barba. Tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere" e dizioni similari.
4. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici di cui alla legge 11 ottobre 1986, numero 713.
5. Alle imprese artigiane esercenti nelle attività di barbiere o di parrucchiere e che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 in materia di esercizi di vicinato

ART. 2 - Modalità di svolgimento dell' attività

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.
2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione o da loro dipendente incaricato.
3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, sedi o distaccamenti delle Forze Armate e simili, semprechè dotati di apposito locale in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell' esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nel locale adibito all' esercizio delle attività. Detti locali devono comunque essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, non comunicanti con essi e muniti di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione del laboratorio.

5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell' ipotesi che l' esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di apporre all' esterno, ben visibile, apposita tabella di adeguate dimensioni indicante l' insegna dell' azienda ed il tipo di attività esercitata.
6. I barbieri e i parrucchieri nell' esercizio della loro attività, possono, ai sensi dell' art. 9, comma 2, della legge n. 1/1990, avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l' esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e di pedicure estetico.
7. All' interno degli esercizi di cui al presente Regolamento sono vietate prestazioni non inerenti l' attività autorizzata, anche se effettuate a titolo di dimostrazione gratuita.
8. Le attività di barbieri e parrucchieri possono avvenire congiuntamente all' esercizio delle seguenti attività:
 - a) Attività di estetista;
 - b) Altre attività di servizio genericamente inerenti l' estetica, la cura, l' esercizio fisico ed il benessere della persona, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge 1 del 1990;
 - c) Vendita di prodotti cosmetici.

ART. 3 - Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa – Compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio – Società infrasettoriali.

1. Ad una stessa impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi diversi.
2. In deroga al comma precedente il Responsabile del Servizio può rilasciare ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l' esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
3. Ad una stessa società, avente requisiti di cui alla legge 443/1985, il numero delle autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell' impresa.
4. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge n. 443/1985 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.
5. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio a condizione che ogni attività sia svolta in appositi, distinti e separati ambienti.
6. In deroga al comma precedente presso le convivenze lo stesso locale può essere adibito all' esercizio delle attività oggetto del Regolamento a condizione che le medesime siano svolte in fasce orarie diverse.
7. Nel caso di società l' esercizio congiunto delle attività disciplinate dal presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un' unica autorizzazione a condizione che i soci siano in possesso delle qualifiche professionali per coprire le attività. Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato; tale condizione sarà apposta sull' atto formale di autorizzazione. Nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a

manca le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

8. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate, fra l'altro, previa dichiarazione di idoneità igienico sanitaria, nel rispetto dei criteri stabiliti dell'art. 8 che, per ciascuna attività, siano rispettate le superficie minime di cui all'art. 9.

ART. 4 - Autorizzazione amministrativa.

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile del Servizio, sulla base dei criteri indicati al successivo art. 8 e previo accertamento:
 - a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione dei requisiti previsti dalla legge n. 443/1985. L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale Artigianato;
 - b) nel caso di impresa non operante l'accertamento della C. P. A. dovrà riguardare la esistenza dei presupposti che facciano fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della legge n. 443/1985;
 - c) per le imprese societarie non aventi i requisiti di cui alla legge n. 443/1985 l'accertamento dovrà riguardare la costituzione della società e l'avvenuta registrazione alla cancelleria del Tribunale. Tale accertamento spetta all'Ufficio Comunale predisposto al rilascio della autorizzazione;
 - d) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati ed al personale addetto;
 - e) della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, oppure dal direttore dell'azienda, come previsto dall'art. 2 della legge 1142 del 1970 per le attività di barbiere e parrucchiere.

Art. 5 - Domande di nuove autorizzazioni

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 devono contenere:
 - generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
 - ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
 - dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione nel caso contemplato al 4° comma dell'art. 2.
2. Alle domande per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna devono essere allegati:
 - se trattasi di impresa artigiana, visura o certificazione comprovante l'iscrizione all'albo di cui l'art. 5 della legge n.443 del 1985, oppure qualora trattasi di impresa non ancora iscritta, certificazione attestante, sia pura in via presuntiva, il possesso da parte dell'impresa dei requisiti di cui agli artt.2,3 4 della legge predetta;
 - nel caso di società non in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati, oppure visura o certificazione comprovante l'iscrizione al registro delle imprese
 - attestazione comprovante il possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge n. 1142 del 1970;

- planimetria dei locali, in scala 1:1000 o altra scala idonea, controfirma da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizi, nonché del relativo accesso.
 - copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato dalle competenti Autorità per i cittadini stranieri;
 - documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.).
3. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso altre attività dovrà essere prodotto un documento che attesti la regolare disponibilità del locale o di una parte di esso. In questo caso la pianta planimetrica di cui alla lettera d) del precedente comma 2 dovrà prevedere la nuova disposizione dell'esercizio.
4. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica di cui alla lettera d) del precedente comma 2 dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale e alla domanda dovrà essere allegato lo stato di famiglia al fine di valutare altresì l'idoneità dell'abitazione in relazione al numero di persone ivi residenti.

ART. 6- Priorità nell'esame delle domande

1. Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni al trasferimento e di estensione delle autorizzazioni esistenti ad altra attività, sono esaminate in base dell'ordine cronologico di presentazione.
2. A parità di data di prescrizione valgono, ai fini del rispetto delle distanze minime di cui all'art. 8, i seguenti ulteriori criteri di priorità:
- Domande di estensione ad altra attività;
 - Domande di trasferimento dell'attività in altra sede;
 - Domande di nuove autorizzazioni.
3. Si considera valida la data di presentazione solo se la domanda risulti completa delle indicazioni e della documentazione di cui all'art. 5, dovendo diversamente considerarsi la data di integrazione della documentazione.

ART. 7 - Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione - Trasferimento

1. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, si provvede previa verifica delle sotto indicate condizioni:
- qualificazione dei soggetti destinati allo svolgimento dell'attività in modo professionale, tranne il caso di trasferimento della sede dell'azienda;
 - nulla – osta dell'Azienda USL circa l'idoneità dei locali;
 - rispetto delle distanze minime di cui all'art. 8.
2. Agli effetti delle disposizioni disciplinanti l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere, l'agibilità dei locali non è condizione per il rilascio dell'autorizzazione, bensì per lo svolgimento dell'attività.
3. Il Responsabile del Servizio, per attività esistenti da almeno 2 anni, autorizza qualsiasi trasferimento; se il trasferimento avviene nell'ambito della medesima zona, è consentito a condizione che la distanza da altro esercizio non sia inferiore a 50 m.

ART. 8 - Distanze minime

1. Le autorizzazioni per l' apertura di nuovi esercizi saranno rilasciate nel rispetto di una distanza minima di mt. 100 dagli esercizi preesistenti che svolgono lo stesso tipo di attività.

2. La misurazione delle distanze fra gli esercizi dovrà effettuarsi dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve; l'attraversamento delle strade verrà effettuato ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale. In caso di dubbio fra diversi sistemi di misurazione, verrà ritenuta valida la distanza minore. In tutti i casi di misurazione previste dal vigente regolamento potrà essere applicata una tolleranza nella misura massima, per difetto, del 5 % .

3. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all' interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 30/11/2005)

ART. 9 - Superfici minime dei locali da adibire all' esercizio delle attività.

1. Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

2. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti viene fissata la seguente superficie minima dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale d'attesa, ecc.):

- barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro,
- mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo.

3. In caso di subingresso l'esercizio deve adeguarsi al rispetto delle superfici minime di cui al 1° comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'art.9. Qualora la superficie dei locali d'attività risulti inferiore a mq. 10 l'autorizzazione sarà rilasciata per un solo posto di lavoro.

ART. 10 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.

1. I locali devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel "Regolamento edilizio" e nel "Regolamento d'igiene" vigenti al momento dell'esame della domanda.

2. Per esercitare l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna è indispensabile che i locali siano dotati di agibilità e di autorizzazione sanitaria.

3. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile , lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie nel rispetto del "Regolamento per il conferimento dei rifiuti" vigente.

4. Tutti gli esercizi devono essere forniti di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso, nei casi previsti dal D.P.R. n° 303/1956.

5. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

6. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

7. La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria di cui al successivo comma deve essere richiesta, oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, per il subentro e per il trasferimento di quelli esistenti ed ogniqualvolta vengono a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate.

8. Le domande tendenti ad ottenere la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria devono essere indirizzate al Sindaco, quindi trasmesse al Servizio Igiene Pubblica, e devono contenere:

- generalità del richiedente;
- ubicazione dell'esercizio;
- pianta planimetrica dell'esercizio in triplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi;
- relazione in triplice copia sullo stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili da destinare all'esercizio dell'attività, del numero dei posti di lavoro nonché l'elenco dei macchinari e delle apparecchiature impiegate e loro caratteristiche tecniche;
- denuncia al Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro dell'U.S.L. ogniqualvolta ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n°303/1956
- autorizzazione allo scarico con relativa planimetria
- certificato di agibilità dei locali, con indicata la destinazione d'uso.

(articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 50 del 30/11/2005)

ART. 11 - Subingresso per atto tra vivi

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 5 e devono essere accompagnate dalla documentazione indicata al 2° comma dello stesso articolo, nonché dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa.

2. Alla domanda dovrà essere altresì allegato il regolare atto comprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda debitamente registrato, unitamente all'autorizzazione in atto

ART. 12 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane -, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 13 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione – sospensioni temporanee – cessazione dell'attività

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 12.

2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato art. 4;
- mancata attivazione dell'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

3. Il Responsabile del Servizio può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio;

4. E' fatto obbligo di comunicare preventivamente al Servizio Attività produttive la sospensione temporanea dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni, fino ad un massimo di 30.

5. Il Responsabile del Servizio può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 gg. e fino ad un massimo di tre mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori tre, su richiesta dell'interessato, per gravi motivi debitamente documentati.

6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Responsabile del Servizio entro il termine di 30 giorni dalla effettiva cessazione, restituendo il titolo autorizzatorio.

ART. 14 - Comunicazione dei provvedimenti

1. I provvedimenti del Responsabile del Servizio sono comunicati agli interessati, nel rispetto della normativa vigente (L. 241/90).

2. I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

3. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso all'organo competente, secondo le modalità di legge.

ART. 15 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione all'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 16 - Calendario, orario di apertura e chiusura degli esercizi

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui al presente Regolamento sono adottati con Ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria e devono essere esposti al pubblico in modo ben visibile a cura degli operatori.

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso comune, i titolari delle autorizzazioni devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati.

3. Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità;

ART. 17 - Vigilanza

1. Per la vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

ART. 18 - Sanzioni

1. La violazione delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dal "Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni a disposizioni di Regolamenti Comunali" in vigore.

2. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel 1° comma, per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- a) richiamo o diffida scritti;
- b) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 5 mesi;
- c) revoca dell'autorizzazione.

3. L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 legge 24.11.1981 n°689 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione provinciale per l'Artigianato.

ART. 19 - Disposizioni finali

1. Per gli esercizi di barbiere e di parrucchiere, fino al 31.03.2003, valgono le distanze minime già determinate dal precedente Regolamento

ART. 20 - Abrogazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di adozione.

2. Da tale data è da intendersi abrogato il "Regolamento per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere ed affine" adottato con deliberazione C.C. n. 140 del 20/09/1972.